Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data:13/09/113

# IL VICE SEGRETARIO COMUNAC Dr. Salvatore Gabrieli

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 30

data: 28/07/2011

OGGETTO: Immobile in San Foca ex Regina Pacis. Determinazioni.

L'anno duemilaundici addì ventotto del mese di Luglio alle ore 18,00 nella solita sala della adunanze, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1)	POTI' Vittorio	Presente Sì	10) CORVINO Niceta	Presente Sì
2)	RUSSO Mauro	Sì	11) DIMA Simone	Sì
3)	PRETE Anna Elisa	Sì	12) MANGIACAVALLO A.	Sì
4)	BUFANO Fabio	No	13) FELLINE L. Roberto	Sì
5)	CISTERNINO O.Maurizio	Sì	14) GALATI Angelo	Sì
6)	DIMA Luca	Sì	15) DURANTE Cherubino	No
7)	POTENZA Sandro	Sì	16) GIAUSA Marino	Sì
8)	DURANTE Antonio	Sì	17) DEGAETANI Luigi	No
9)	SERINO Luigi	Sì		

Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Alberto Mangiacavallo nella sua qualità di Presidente .

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr.Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA
Parere: FAVOREVOLE

Data: 22.07.2011

Il Responsabile del Servizio
URBANISTICA
F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE Parere:		
Data:		
Il Respons. del SERV. FINANZIARIO		

Non è stato richiesto alcun			
parere, in quanto trattasi di mero			
atto di indirizzo			

Ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Immobile in S. Foca -ex Regina Pacis. Determinazioni.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Prima della trattazione del presente argomento entrano in sala i consiglieri Degaetani e Felline. Sono presenti n. 13 consiglieri (risultano assenti Bufano, Cisternino, Simone Dima, Corvino).

#### Premesso che:

-con atto rogito del notaio M.Costa da Lecce in data 8.3.1988, reg.to a Lecce il 6.4.1988 al n.2705 e trascritto alla conservatoria RR.II. di Lecce il 6.4.1988 ai n.ri 12275 d'ord. e 10387 part.re, il Comune ha ceduto e trasferito a titolo gratuito, in favore della parrocchia Maria SS.Addolorata con sede in Lizzanello, un appezzamento di terreno del "fondo Crigni" (in catasto al fg.21 part.440 di are 35,00), già occupato dalla parrocchia medesima per la costruzione di un fabbricato adibito a colonia marina, ..." a condizione che il terreno stesso fosse destinato unicamente per la costruzione e l'istituzione di una colonia marina permanente per bambini poveri di Lizzanello e Melendugno nella proporzione rispettivamente dell'80% e del 20%";

- -sul terreno in questione fu realizzato il complesso, per diversi anni adibito a colonia marina, successivamente usato per centro di accoglienza ed infine per centro di permanenza di persone da espellere, allo stato, in totale abbandono;
- -in seguito a richiesta di quest'Amministrazione (v.nota sindacale del 14.7.2009) circa l'utilizzo del complesso in argomento ed in particolare per quanto riguarda il vincolo di destinazione originato dalla donazione del terreno da parte del Comune, l'Arcidiocesi ha manifestato l'intenzione di alienare l'immobile;
- -la stessa Arcidiocesi, pur considerando l'onere nascente dal citato atto notarile, ad oggi, privo di ogni effetto, ha fatto presente di voler rispettare comunque il valore morale della previsione contrattuale, ritenendo di offrire un riconoscimento economico per il Comune quantificato in percentuale (30%) sull'importo di vendita in proporzione alla parte ricadente sulla particella ceduta (fg.21 part.440) che rappresenta circa il 60% dell'intera superficie fondiaria su cui insite l'intero complesso da alienare (v.nota del 18.4.2011);
- -con nota n.8706 dell'11.5.2011, nel prendere atto dell'offerta di indennizzo pervenuta, il Comune ha rappresentato al responsabile economico dell'Arcidiocesi l'impossibilità a procedere all'alienazione del bene senza la rimozione da parte del

Consiglio Comunale del vincolo nascente dal predetto atto di cessione del 1988, invitando l'ente ecclesiastico a procedere ad una valutazione in contradditorio con i rispettivi uffici tecnici e confermando la disponibilità a ricercare soluzioni condivise nei limiti delle rispettive pubbliche funzioni;

-con nota del 24.6.2011 l'incaricato diocesano, nell'intento di soddisfare la richiesta formulata dal Comune, ha notificato la nuova proposta (€.210.000,00) scaturita da una propria valutazione del bene in questione;

-con successiva nota del 30.6.2011 -prot.n.12014- il Comune, nel comunicare il valore attribuito al terreno ceduto in base alla stima effettuata dall'UTC (€.250.000,00), ha invitato l'ente ecclesiastico a riconsiderare la proposta nei valori fissati dallo stesso UTC;

-con foglio del 6 luglio c.a. –acquisito al n.12166 di prot. del 7 successivo-l'Arcidiocesi, a mezzo dell'incaricato diocesano, considerando positivamente le determinazioni della perizia tecnica comunale, ha comunicato l'accettazione del valore formulato con la stessa nota ritenendo l'importo definitivo ed invariabile per il riconoscimento in luogo del vincolo nascente dal più volte citato rogito n.30377 di rep.dell'8.3.1988;

Considerato che per consentire l'alienazione del bene in parola è necessario provvedere alla rimozione del vincolo nascente dal rogito dell'8.3.1988 più volte richiamato;

#### Ritenuto che:

- è venuto meno l'interesse pubblico sotteso a detto vincolo sia in considerazione che l'originaria destinazione a "colonia marina" non trova più effettiva utilità nell'odierno contesto sociale e sia perché il detto fabbricato è stato adattato alle esigenze di pubblica sicurezza sottese dal suo utilizzo come "centro di accoglienza" e "centro di permanenza per clandestini da espellere";
- sussiste di contro, l'interesse pubblico alla riqualificazione del fabbricato, allo stato, abbandonato e ricettacolo di infestanti ed animali;

Ritenuto inoltre congruo il valore fissato dalla stima effettuata dall'UTC, allegata in copia parte integrante della presente;

Nel corso della discussione l'Assessore Durante presenta alla proposta di deliberazione in atti il seguente emendamento, quale secondo punto del deliberato

"Di stabilire che laddove il valore della vendita dell'immobile dovesse risultare

superiore a € 1.000.000,00, il corrispettivo a favore del Comune dovrà essere pari al 25% del prezzo di vendita, fermo restando il valore minimo di € 250.000,00";

Entra in sala l'Assessore Corvino. Sono presenti n. 14 consiglieri. Risultano assenti Bufano, Cisternino, Simone Dima).

Il sopra riportato emendamento posto a votazione viene approvato con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 5 (Felline, Durante Ch., Giausa, Galati, Degaetani); Uditi i vari interventi di cui al verbale redatto a cura del servizio di stenotipia (omissis);

Dato atto che sulla bozza della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art.49 del D.Lgs.267/2000;

Si passa alla votazione della proposta della deliberazione così come emendata nel corso della presente seduta;

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 5 (Felline, Durante Ch., Giausa, Galati, Degaetani) espressi per alzata di mano da n.14 consiglieri presenti e votanti,

#### **DELIBERA**

- 1) Di rimuovere il vincolo che ha originato la donazione dell'area in S.Foca distinta in catasto al fg.21 part.lla 440, oggetto dell'atto a rogito del notaio Costa da Lecce n.30377 di rep. dell'8.4.1988 reg.to a Lecce il il 6.4.1988 al n.2705 e trascritto alla conservatoria RR.II. di Lecce il 6.4.1988 ai n.ri 12275 d'ord. e 10387 part.re, in luogo del riconoscimento economico peraltro accettato dalla stessa Arcidiocesi di Lecce fissato in €.250.000,00 da corrispondersi entro il corrente anno.
- 2) Di stabilire che laddove il valore della vendita dell'immobile dovesse risultare superiore a € 1.000.000,00, il corrispettivo a favore delComune dovrà essere pari al 25% del prezzo di vendita, fermo restando il valore minimo di € 250.000,00".
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 5 (Felline, Durante Ch., Giausa, Galati, Degaetani) espressi per alzata di mano da n.14 consiglieri presenti e votanti votazione, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dalla sede municipale, lì 28/07/2011

Il Presidente Dr. Alberto Mangiacavallo F.to all'originale



Il Segretario comunale Dr.Antonio Antonica F.to all'originale

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE, sottoscritto, attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del TUEELL e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicata sul sito internet del comune www.comune.melendugno.le.it il 13/09/113.

Melendugno, lì 13/09/113



## **ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'**

[] La presente deliberazione diverrà eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.EE.LL., trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

[X] E' divenuta eseguibile in data 28.07.2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL.

Melendugno, lì 13/09/113

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dr. Salvatore Gabrieli F.to all'originale

